



N. 43 del 29/03/2022

COMUNE DI GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Oggetto: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO MONOPATTINI A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA IN CONDIVISIONE CON MODALITA' FREE FLOATING. CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 L. 241/1990 TRA I COMUNI DI CATTOLICA, GABICCE MARE, MISANO ADRIATICO, RICCIONE E SAN GIOVANNI IN MARIGNANO.

L'anno duemilaventidue il mese di marzo il giorno ventinove alle ore 12:30 nella Sede Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta con la presenza dei Sigg:

Nominativo	Funzione	
PASCUZZI DOMENICO	SINDACO	P
GIROLOMONI MARILA	VICE SINDACO	P
TAGLIABRACCI AROLDI	ASSESSORE	P
BIAGIONI ROSSANA	ASSESSORE	P
REGGIANI ROBERTO	ASSESSORE	A

(P=Presente; A=Assente)

Presenti N. 4

Assume la presidenza il sig. Pascuzzi Domenico.

Partecipa il Segretario Generale Ricci Sandro, anche con funzioni di Verbalizzante.

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 04 giugno 2019 n.229 ad oggetto: “Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica.”;

Visti i commi dal 75 al 75 vices dell'art.1 della Legge 27/12/2019 n.160 così come sostituiti/aggiunti dall'art.1 ter, comma 1, del D.L. 10/09/2021 n.121 convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021 n.156 e come successivamente modificati dall'allegato della Legge 25-2-2022 n. 15

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi – allegato rubricato “Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 - Articolo 10” :

75. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possiedono i seguenti requisiti:

a) le caratteristiche costruttive di cui all' allegato 1 annesso al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019;

b) assenza di posti a sedere;

c) motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;

d) segnalatore acustico;

e) regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di cui al comma 75-quaterdecies;

f) la marcatura ‘CE’ prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006.

75-bis. A decorrere dal 30 settembre 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale data devono essere adeguati alle prescrizioni del primo periodo entro il 1° gennaio 2024.

75-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi da 75 a 75-vices bis, i servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating, possono essere attivati esclusivamente con apposita deliberazione della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in circolazione:

a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;

b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;

c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città.

75-quater. È vietata la circolazione ai monopattini a motore con requisiti diversi da quelli di cui al comma 75.

75-quinquies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75 a 75-vices ter, sono equiparati ai velocipedi.

75-sexies. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, e di giorno, qualora le condizioni di visibilità lo richiedano, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare su strada pubblica solo se provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti. I monopattini elettrici sono altresì dotati posteriormente di catadiottri rossi.

75-septies. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, il conducente del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

75-octies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

75-novies. I conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080.

75-decies. È vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo.

75-undecies. È vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. È altresì vietato circolare contromano, salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile.

75-duodecies. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che sia necessario segnalare la manovra di svolta sui mezzi privi di indicatori di direzione.

75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare:

a) nei centri abitati, esclusivamente sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 chilometri orari, nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade a priorità ciclabile, sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata e ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi;

b) fuori dei centri abitati, esclusivamente sulle piste ciclabili e sugli altri percorsi riservati alla circolazione dei velocipedi.

75-quaterdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione di cui al comma 75-terdecies.

75-quinquiesdecies. È vietato sostare sul marciapiede, salvo che nelle aree individuate dai comuni. I comuni possono individuare tali aree, garantendo adeguata capillarità, privilegiando la scelta di localizzazioni alternative ai marciapiedi. Tali aree possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purché le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet istituzionale del comune. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.

75-sexiesdecies. Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici, al fine di prevenire la pratica diffusa del parcheggio irregolare dei loro mezzi, devono altresì prevedere l'obbligo di acquisizione della fotografia, al termine di ogni noleggio, dalla quale si desuma chiaramente la posizione dello stesso nella pubblica via.

75-septiesdecies. Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici sono tenuti ad organizzare, in accordo con i comuni nei quali operano, adeguate campagne informative sull'uso corretto del monopattino elettrico e ad inserire nelle applicazioni digitali per il noleggio le regole fondamentali, impiegando tutti gli strumenti tecnologici utili a favorire il rispetto delle regole.

75-duodevicies. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi da 75-sexies a 75-quaterdecies è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250.

75-undevicies. Chiunque circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli di cui al comma 75 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.

75-vicies. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 75-quater consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW.

75-vicies semel. Nei casi di violazione della disposizione di cui al comma 75-quinquiesdecies si applica la sanzione di cui all'articolo 158, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevista per i ciclomotori e i motoveicoli.

75-vicies bis. Ai fini delle sanzioni di cui alle disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies semel si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilità personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

75-vicies ter. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in collaborazione con il Ministero dell'interno e con il Ministero dello sviluppo economico, avvia apposita istruttoria finalizzata alla verifica della necessità dell'introduzione dell'obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile per i danni a terzi derivanti dalla circolazione dei monopattini elettrici. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli esiti dell'attività istruttoria di cui al primo periodo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

VISTA la Circolare 9 marzo 2020 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per la Polizia Stradale;

RILEVATO che l'attivazione del servizio in oggetto garantisce forme di mobilità sostenibile di supporto al trasporto pubblico e privato costituendo, soprattutto durante il periodo estivo, un valido supporto alla mobilità agile dei turisti;

CONSIDERATO l'interesse dimostrato verso tale servizio dall'utenza nel corso dei precedenti anni;

VISTA la volontà delle Amministrazioni Comunali di Cattolica, Gabicce Mare, Misano Adriatico, Riccione e San Giovanni in Marignano, di attivare tale servizio unendo i propri territori per garantire un miglior servizio di noleggio di dispositivi elettrici (monopattini) in condivisione con modalità free floating, individuando un unico operatore di noleggio di monopattini elettrici;

RITENUTO che una convenzione tra i Comuni di Cattolica, Gabicce Mare, Misano Adriatico, Riccione e San Giovanni in Marignano, possa consentire la creazione di un territorio allargato all'interno del quale l'operatore individuato per l'effettuazione del servizio possa garantire continuità della mobilità dei veicoli elettrici, che non vedranno in questo modo interrompere il servizio al confine comunale;

RITENUTO che la creazione di tale territorio unico possa essere un'interessante opportunità per lo spostamento dei turisti e anche dei cittadini tra le varie realtà comunali;

CONSIDERATO che i Comuni di Cattolica, Gabicce Mare, Misano Adriatico, Riccione e San Giovanni in Marignano, al fine di raggiungere l'obiettivo sopra indicato, provvederanno ad effettuare un'unica procedura di selezione dell'operatore che potrà essere autorizzato a svolgere il servizio nei territori descritti e stabiliscono che il Comune che provvederà ad effettuare tale procedura selettiva unitaria è il Comune di Misano Adriatico, previa sottoscrizione di Convenzione ex art. 15 della L. 241/1990 e che le altre Amministrazioni coinvolte dovranno intervenire in maniera solidaristica con il Comune di Misano Adriatico, Ente capofila;

RITENUTO inoltre che ogni Amministrazione dovrà procedere autonomamente alla sottoscrizione del contratto con l'operatore individuato, il quale sarà obbligato a sua volta a sottoscrivere il contratto con tutti i Comuni coinvolti;

CONSIDERATO che l'Accordo in oggetto consente di perseguire obiettivi di economicità degli atti amministrativi e delle procedure selettive;

RITENUTO necessario stabilire le caratteristiche/modalità con le quali il servizio dovrà essere svolto all'interno dei vari territorio comunali e, nello specifico, stabilire, ciascuno per il proprio territorio: il numero minimo e massimo dei dispositivi in circolazione, le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati, le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città, l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio, eventuali altri aspetti del servizio;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

SI PROPONE

1) di attivare, per le motivazioni illustrate in premessa, un servizio di NOLEGGIO DI monopattini a propulsione prevalentemente elettrica IN CONDIVISIONE CON MODALITA' FREE FLOATING unendo i territori dei Comuni di Cattolica, Gabicce Mare, Misano Adriatico, Riccione e San Giovanni in Marignano, provvedendo ad autorizzare all'effettuazione del servizio un unico operatore;

2) di effettuare una unitaria procedura selettiva volta all'individuazione dell'unico soggetto autorizzato allo svolgimento del servizio;

3) di stabilire che provvederà ad effettuare tale procedura selettiva unitaria il Comune di Misano Adriatico e che le altre Amministrazioni coinvolte dovranno intervenire in maniera solidaristica con il Comune di Misano Adriatico, Ente capofila;

4) di approvare, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., lo schema di convenzione tra i Comuni di Cattolica, Gabicce Mare, Misano Adriatico, Riccione e San Giovanni in Marignano, allegato al presente atto;

5) di stabilire che il servizio, sul territorio comunale, dovrà essere svolto con le seguenti caratteristiche/modalità:

- numero minimo e massimo dei dispositivi in circolazione sul territorio comunale: da 50 a 75;
- Aree di sosta dedicate saranno individuate in accordo con il Comune di Gabicce Mare, sentiti il Servizio Viabilità ed il Servizio Manutenzione nelle seguenti vie: Via del Porto (zona adiacente Capitaneria di Porto), Lungomare Cristoforo Colombo, Piazzale Matteotti, Piazzale Municipio, Via Sbarretti, Piazza Giardini Unità d'Italia, Piazza Giardini Marinai d'Italia, Piazzale del Turismo, Rotatoria Viale della Vittoria/Via XXV Aprile, Piazza Aldo Moro e Via Berlinguer.

In ogni caso sarà vietata la sosta su tutto il Lungo Porto ad eccezione dell'area suddetta, Via Trieste, Via Trento, Via Caduti del Mare, Via I Maggio e Via De Amicis. Tali aree possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purché le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet istituzionale del comune;

- il servizio e la circolazione dei dispositivi in oggetto è limitato all'area turistica come definita all'allegato A" alla presente deliberazione;
- sarà d'obbligo di prevedere idonea copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio;

6) di dare atto che tale proposta necessita del parere contabile in quanto comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

7) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico di Polizia Locale Gabicce Mare e Gradara Sost. Comm. SCHIAVI CRISTIANO;

8) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: Servizio Viabilità ed il Servizio Manutenzione del Comune di Gabicce Mare e ai Comuni di Cattolica, Misano Adriatico, Riccione e San Giovanni in Marignano;

9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI i pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione;

LA GIUNTA

per consentire gli adempimenti successivi

DICHIARA

con separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Del Che si è redatto il presente verbale così sottoscritto:

IL SINDACO
Pascuzzi Domenico

IL SEGRETARIO GENERALE
Ricci Sandro